

27 LUG 2026

N. Prot. 2361

Cat. X Classe Fasc.

ATTO N. ORD 1150

DEL 26/07/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 671

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 33 “della Val Grande” dal km 5+600 al km 9+070 in Comune di Cantoira (TO) e Chialamberto (TO)

Regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per il transito con delimitazione area di cantiere, limite di velocità, divieto di sorpasso e di sosta ed eventuale senso unico alternato (prat. 109228 – parere definitivo confer. dei servizi prot. n. 24943 del 17/02/2025 - 3B Immobiliare S.r.l. – Vecchione S.r.l. per conto SMAT S.p.A. – collettamento condotta fognaria – sistemazione pavimentazione stradale).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato parere definitivo su conferenza dei servizi (rif.to PRATICA n. 109228 - prot. n. 24943 del 17/02/2025) all’AUTORITÀ D’AMBITO TORINESE A.T.O. 3 ed alla Società S.M.A.T. S.p.A., per il collettamento della condotta fognaria in comune di Cantoira e Chialamberto (TO) lungo la strada provinciale indicata in oggetto;
- a tal fine la ditta sub-appaltatrice (esecutrice) Vecchione S.r.l. – e-mail : vecchionesrl@gmail.com – referente Terenzio Vecchione – cell. 340/9787240, dovendo eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 33 “della val Grande” oggetto di intervento;
- RUP ing. Silvano Iraldo (SMAT S.p.A.) - mail : ingegneria@smatorino.it - DL e CSE ing. Lucianetti (PROG.IN S.r.l.) – e-mail : s.lucianetti@proginroma.it – DO ed assistente CSE geom. Fabio Chiabodo – e-mail : f.chiabodo@gmail.com – cell. 340/8253507;
- la ditta sub-appaltatrice, esecutrice delle pavimentazioni bituminose, è So.Ge.Co. Costruzioni S.r.l. – sede Legale in strada vecchia per Rivarolo – 10080 Ozegna (TO) – tel. 0124/605711 – responsabile geom. Luca Terrando – cell. 335/7235551.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla **regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per il transito per delimitazione di area di cantiere, limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri**, lungo la S.P. n. 33 “della Val Grande” dal km 5+600 al km 9+070 in Comune di Cantoira (TO) e Chialamberto (TO), dal giorno 28/07/2026 al giorno 07/08/2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 5 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 33 *"della Val Grande"* dal km 5+600 al km 9+070 in Comune di Cantoira (TO) e Chialamberto (TO), la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per il transito con delimitazione di area di cantiere, limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 28/07/2026 al giorno 07/08/2026 e comunque non

oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- la Ditta sub-appaltatrice (esecutrice) **Vecchione S.r.l.** – referente Terenzio Vecchione - e-mail : vecchionesrl@gmail.com - cell. 340/9787240;
- la ditta sub-appaltatrice, (esecutrice delle pavimentazioni bituminose) **So.Ge.Co. Costruzioni S.r.l.** – Responsabile cantiere geom. Luca Terrando – cell. 335/7235551.
- il DL e CSE ing. Lucianetti (PROG.IN S.r.l.) – e-mail : s.lucianetti@proginroma.it ;
- il DO ed assistente al CSE geom. Fabio Chiabodo – e-mail : f.chiabodo@gmail.com – cell. 340/8253507;

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata.

Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.

Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell’istruttoria, la permanenza dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero

può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

**DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,**

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 26/07/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani